

IMPEGNO

COLF - ASSISTENTI DOMICILIARI

MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA COLLABORATORI FAMILIARI

N. 1 • GENNAIO 2025 • ANNO LXXIX • 3° NUOVA SERIE • ABBONAMENTO ANNUO • € 20,00

La Corte di Giustizia ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa nazionale che esenti i datori di lavoro domestico dall'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro.



AVVISO IMPORTANTE

La Sede Provinciale Federcolf – Api-Colf di Roma
dal 2 gennaio 2025
si è trasferita

in Via Principe Amedeo, 23 - Piano 1° - Int. 4

tel.: 06/69940319 - 06/69940358

Siamo a pochi passi dalla STAZIONE TERMINI

Continueremo a difendere gli interessi economici, morali e assistenziali
delle **collaboratrici** e dei **collaboratori familiari** con la stessa passione
e dedizione che da sempre ci contraddistingue!!!

FEDE

AL BUIO ANCHE UN LUMINO ILLUMINA



Da più parti si sente dire che questo tempo della storia è buio e triste. In effetti a molti appare così: in tante parti della terra le guerre le carestie, le povertà uccidono, diffondendo buio e paure, a cominciare dai più piccoli e gli indifesi. Il buio dell'odio si diffonde e la luce del bene sembra ritirarsi. Il male sembra vincere sul bene.

L'esperienza dei giorni natalizi e di questo trascorso Capodanno, hanno accresciuto in me la convinzione che il buio non vincerà sulla luce del bene la cui sorgente, immortale, è Gesù. Sostando accanto al presepio realizzato in una chiesetta di campagna mi sono convinto di ciò. Nella penombra della chiesetta, accanto al presepe era collocato un portalumi con dei cerini che, via via, venivano accesi da quanti sostavano in preghiera.

Osservavo tutto ciò mentre in me si alimentavano sentimenti positivi, di speranza e di fiducia. Il primo: è quello di un'atmosfera nuova, quella generata dalla luce soffusa che avvolgeva la chiesetta. Si respirava così un'esperienza spirituale, un senso di pace e bellezza.

Il secondo sentimento è sorto nell'ammirare lo sguardo felice dei visitatori contemplando il Bambino Gesù, percepito come un "dono", al quale rivolgere richieste di buone realizzazioni, di bene – dizioni celesti. Tutto accolto come un regalo, una grazia offerta da Dio alla nostra fragilità.

Il terzo sentimento è sorto dall'esperienza del guardare come alcune persone attingevano alla fiammella che brillava sul portaceri per poi accenderne un altro lumino e un altro ancora: luce da luce... Luce che si accresce e che diventa diffusa in tutto quel luogo.

Questa esperienza mi permette di guardare al nuovo anno con fiducia, e di formulare un augurio di speranza e pace a quanti appartengono o condividono la nostra realtà associativa nella Collaborazione familiare.

Alimentiamo e diffondiamo, anche attraverso il nostro lavoro, un nuovo clima sociale, positivo, attraverso il bene-operare e il benedire. E il buio si illuminerà. Viviamo veramente la fraternità attraverso la fiducia che alimenta

doni reciproci di prossimità e condivisione. E il buio si illuminerà. In questo anno giubilare facciamoci *pellegrini di speranza*: ogni piccola fiammella di bene alimenta una nuova fiammella di bene, spargendo nel buio di questo nostro tempo semi di bene per un futuro promettente e fecondo.

Coraggio, ciascuno di noi dia il suo piccolo contributo: al buio, anche un lumino illumina.

*Don Francesco Poli
Consulente Ecclesiastico
API - COLF*



***Come tutti i colori sono
presenti nel bianco che
riflette la luce intera,
così c'è un silenzio
tanto pieno
da contenere tutte le
parole***

(Louis Lavelle)

CHIESA

20 GENNAIO, SAN SEBASTIANO MARTIRE

Il desiderio del martirio

La *Depositio martyrium*, del 354, è il più antico, seppur sintetico documento, che certifica il martirio di san Sebastiano: “*XIII Kal. Feb. Fabiani in Callisti et Sebastiani in Catacumbas*”. Nome, martirio, luogo del sepolcro e culto. Un secondo documento lo ritroviamo nel commento al Salmo 118 da parte di sant’Ambrogio, il quale dichiara che Sebastiano – di origine milanese – è andato a Roma e qui, non si conosce per quali motivi, ha subito il martirio (III o IV secolo). Sebastiano entrò nelle guardie pretoriane e raggiunse presto alte cariche, divenendo gradito agli imperatori Diocleziano e Massimiliano per la sua fedeltà e lealtà, tanto da entrare a far parte delle guardie personali. Questa sua posizione gli permetterà di aiutare

segretamente i cristiani in carcere e di testimoniare la sua fede alle nobili famiglie. Questa sua azione “sovversiva” venne scoperta e fu chiamato a giudizio dagli imperatori. La *Passio* così riporta l’evento: “*Io ti ho posto tra i grandi, dandoti libero accesso al mio palazzo, e tu ordisci trame contro la mia salute e rechi pure ingiurie agli dèi dello Stato?*”. Sebastiano avrebbe risposto: “*ho sempre pregato Cristo per la tua salute e per la sicurezza dello stato in tutto l’impero ho sempre adorato il Dio che è nei cieli*”. Di fronte alla sua coerente fermezza, Diocleziano lo condannò a morte mediante il supplizio delle frecce. Legato nudo a un palo, fu colpito da tante frecce da sembrare un “riccio”. Abbandonato a quel palo, perché creduto morto, fu lasciato solo. Irene, ma-

della città. Lo stesso santo apparve però a una donna cristiana, Lucina, indicandole dove si trovava e ordinandole di seppellirlo presso la tomba dei santi Pietro e Paolo.

La Passio san Sebastiani

La *Passio*, scritta dal romano Arnobio il Giovane è stata composta intorno al V secolo, ambientata a Roma: lo si coglie da tanti dettagli che solo un romano poteva conoscere. Si tratta di un romanzo storico ricco di particolari prodigiosi, di conversioni, di discorsi in difesa della fede. Sarà grazie a quest’opera, per il suo stile fluido e romanizzato, che il culto di san Sebastiano si diffuse velocemente. Se è vero che non è possibile riconoscere tutti i dettagli di quest’opera riguardo la vita e il martirio di Sebastiano, è altrettanto vero che i dati essenziali attorno ai quali ruota il racconto hanno radici storiche e consolidate. Un martirio che testimonia quanta solidarietà e vicendevole premura c’era tra i cristiani del tempo e che anche quanti rivestivano importanti cariche pubbliche erano pronti a rischiare la loro posizione e la loro vita per fedeltà a Cristo.

Il culto

Sebastiano è considerato il terzo patrono di Roma dopo Pietro e Paolo. Centro principale di venerazione è sulla via Appia nel cimitero delle catacombe, come ricordato dal più antico documento che testimonia del martirio, la *Depositio martyrum*. Il cimitero in *catacumbas* fu celebre per la *memoria Apostolorum*: già nel IV secolo fu infatti costruita una basilica loro dedicata. Alla basilica degli Apostoli, fu nel tempo collegata una seconda basilica dove furono poste le reliquie di san Sebastiano, dato i tanti pellegrini che richiedevano di poterne venerare la tomba.



trona cristiana, andò con le ancelle per dargli degna sepoltura, ma trovatolo ancora vivo, lo portarono via e lo curarono. Sebastiano riprese salute e fu invitato a lasciare la città di Roma. Egli invece, saputo che gli imperatori si trovavano al tempio di Ercole, li volle affrontare pubblicamente. Dopo l’iniziale sorpresa nel vederlo ancora vivo, fu nuovamente arrestato e flagellato e, perché i cristiani non andassero ancora una volta a recuperarne il corpo, lo gettarono nella cloaca

LAVORO

ANCHE LE COLF HANNO DIRITTO ALLA VERIFICA DELL'ORARIO DI LAVORO



La Corte di Giustizia ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa nazionale che esenti i datori di lavoro domestico dall'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro

Corte di Giustizia Ue, Settima Sezione, 19 dicembre 2024, C-531/23
Pres. Rel. Bilitgen, Avv. Gen. Szpunar

Lavoro domestico – Direttiva 2003/88 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Orario di lavoro – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro svolto dai collaboratori domestici – Normativa nazionale che esenta dall'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro effettivo prestato dai collaboratori domestici – È incompatibile con il diritto dell'Unione

Gli art. 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, letti alla luce dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, nonché alla sua interpretazione da

parte dei giudici nazionali, o a una prassi amministrativa fondata su una siffatta normativa, in forza delle quali i datori di lavoro domestico sono esentati dall'obbligo di istituire un sistema che consenta di misurare la durata dell'orario di lavoro svolto dai collaboratori domestici, privando pertanto questi ultimi della possibilità di determinare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro effettuate e la loro ripartizione nel tempo.

L'art. 9 del Regio Decreto spagnolo n. 1620/2011, recante disciplina del rapporto di lavoro domestico, consente l'inapplicabilità ai collaboratori domestici delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori in materia di registrazione dell'orario di lavoro.

Il fatto

A seguito del suo licenziamento adottato il 17 febbraio 2021, una colf ricorreva al Tribunale del Lavoro di Bilbao per far dichiarare l'illegittimità del recesso datoriale e far condannare i coniugi suoi datori di lavoro al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate e dei giorni di ferie non goduti. Nel ricorso affermava, tra l'altro, di essere stata assunta a tempo pieno con uno stipendio mensile di euro 2.363,04 (sic!) e di aver lavorato 46 ore settimanali fino al 18 ottobre 2020 e 79 ore set-

timanali a partire dal 19 ottobre 2020.

Con sentenza dell'11 gennaio 2023, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso ma riteneva che né le ore di lavoro effettuate né la retribuzione richiesta fossero state dimostrate dalla colf, poiché le sue pretese non potevano essere considerate dimostrate sulla sola base della mancata produzione, da parte dei datori, di registri giornalieri dell'orario di lavoro effettuato.

La lavoratrice impugnava la sentenza e il giudice d'appello, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale spagnola per i collaboratori domestici con il diritto europeo, si rivolgeva alla Corte di Giustizia dell'Unione, chiedendo, in buona sostanza, se la normativa eurounitaria debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale i datori di lavoro domestico sono esonerati dall'obbligo di istituire un sistema che consenta di misurare la durata dell'orario di lavoro svolto dai propri dipendenti.

La normativa dell'Unione

Il diritto di ogni lavoratore ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale costituisce una norma del diritto sociale dell'Unione europea che, ad avviso del giudice europeo, riveste una particolare importanza (Corte Giust. Ue 14 maggio 2019, C 55/18).

La direttiva 2003/88, che dà corpo a questi principi, non determina tuttavia le modalità concrete con le quali gli Stati membri devono garantirne l'attuazione; gli Stati dispongono di un margine di discrezionalità nell'adozione delle modalità concrete con cui la garantiscono. Tenuto conto dell'obiettivo essenziale perseguito dalla direttiva (recepita in Italia dal D.Lgs. n. 66/2003) quest'ultima consente infatti agli Stati membri di definire le modalità concrete di attuazione di un sistema che consenta di misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, in partico-

LAVORO

lare la forma che esso deve rivestire, e ciò tenendo conto, se del caso, delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato e anche delle peculiarità di talune imprese, in special modo delle loro dimensioni, fatta salva la norma che consente agli Stati, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di derogare alla direttiva quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle particolari caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.

Secondo la Corte di Giustizia le modalità definite dagli Stati membri per garantire l'attuazione delle prescrizioni della direttiva 2003/88 non devono tuttavia, in nessun caso, essere tali da svuotare di contenuto i diritti sanciti dalla direttiva stessa. A tal riguardo – si legge nella sentenza – «occorre ricordare che il lavoratore dev'essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti». E «in assenza dell'istituzione di un sistema che consenta di misurare in modo obiettivo e affidabile sia il numero di ore di lavoro effettuate dal lavoratore e la loro ripartizione nel tempo sia il numero di ore effettuate oltre l'orario di lavoro normale quali ore di lavoro straordinario, per i lavoratori risulta eccessivamente difficile, se non impossibile in pratica, far rispettare i diritti ad essi conferiti [...] al fine di beneficiare effettivamente della li-

mitazione dell'orario settimanale di lavoro nonché dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale».

Il legislatore spagnolo ha proceduto, con il Regio Decreto Legge n. 8/2019, a introdurre un obbligo generale di istituire un sistema di registrazione dell'orario di lavoro effettivo svolto da ciascun lavoratore. In tale ambito generale, ha sentenziato la Corte, un sistema che obblighi i datori di lavoro a misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero di ciascun collaboratore domestico può sì prevedere, in ragione delle peculiarità del settore, talune deroghe per quanto riguarda le ore di straordinario e il lavoro a tempo parziale, ma sempreché non svuotino di contenuto la normativa di tutela.

La discriminazione sessuale

Ha aggiunto poi la Corte, richiamando una precedente sua decisione (Corte Giust. Ue 24 febbraio 2022, C 389/20) e i dati statistici, che le colf fanno parte di un gruppo di lavoratori nel quale è chiaramente prevalente il sesso femminile.

Ne deriva che l'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione nazionale o di una prassi amministrativa, in forza delle quali i datori di lavoro fossero esonerati dall'obbligo di istituire un sistema che consenta di misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero di ciascun collaboratore domestico, svantaggerebbero particolarmente i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile e costituirebbero una

discriminazione indiretta fondata sul sesso, a meno che non fossero giustificate da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Ciò si verifica soltanto se la disposizione interessata risponde ad un obiettivo legittimo di politica sociale, è idonea a conseguire detto obiettivo ed è necessaria a tal fine, fermo restando che essa può essere considerata idonea a garantire l'obiettivo invocato solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo e se è attuata in maniera coerente e sistematica.

La decisione della Corte di Giustizia

Una normativa o una prassi nazionale che esonerino i datori di lavoro domestico dall'obbligo di registrare le ore lavorative dei lavoratori domestici, impedendo così a questi ultimi di documentare in modo chiaro e verificabile le ore lavorate e la loro distribuzione, è contraria – ha concluso la Corte – al diritto eurounitario.

La Corte di Giustizia ha dunque stabilito che, senza un metodo affidabile e oggettivo per registrare le ore lavorative e la loro distribuzione, diventa estremamente complicato per i lavoratori domestici esercitare i diritti previsti dalla normativa dell'Unione e che riconoscere altri mezzi di prova (quali le testimonianze) o invertire l'onere della prova (addossandolo ai datori di lavoro) non rappresenta un'alternativa equivalente ad un sistema di registrazione chiaro e verificabile.

Sul possibile contrasto della normativa spagnola con i principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dagli artt. 20 e 21 della Carta, la Corte ha lasciato la valutazione ai giudici nazionali.

Questa sentenza rafforza l'approccio rigoroso dell'Unione europea in materia di registrazione dell'orario di lavoro e impegna le parti sociali e il legislatore italiano ad intervenire sulla normativa nazionale, che non prevede un obbligo generale di registrazione delle ore lavorative, obbligo dal quale non possono essere esentati, come ha deciso la Corte di Giustizia, i collaboratori familiari.

Armando Montemarano



VITA ASSOCIATIVA

TORINO, INCONTRO IN VISTA DEL NATALE



Padre Giuseppe Mina

Domenica 8 dicembre 2024, giorno della festa dell'Immacolata, come da tradizione, abbiamo celebrato la giornata in vista del Natale e, in concomitanza, ricordato nel 20° anniversario dalla morte padre Giuseppe Mina consulente Ecclesiastico Provinciale dell'API-COLF dal 1982 al 2000 e successivamente nominato Consulente Emerito.

L'evento si è svolto a Torino presso il CAM (Cultures and Mission) Polo Culturale dei Missionari della Consolata, spazio gestito dalla loro Fondazione – ONLUS in cui si uniscono il desiderio di fare memoria degli oltre 100 anni dell'Istituto e la volontà di condividere, nel presente, la propria spiritualità.

Siamo stati accolti da padre Fabio, direttore del centro. L'incontro ha avuto inizio con un saluto da parte della presidente provinciale Giovanna Foppiani e del consulente ecclesiastico don Silvio Ruffino, poi è proseguito con la presentazione e il racconto dell'esperienza personale e associativa di ciascun partecipante.

A seguito, guidati da padre Fabio all'interno del Polo Culturale, abbiamo visitato un percorso espositivo multimediale, un'esperienza significativa con diverse attività: abbiamo conosciuto altri popoli e altre religioni, avvicinato altre culture in un modo inedito, esplorato il pianeta multilingue, maschere, ritmi e suoni del mondo.

Al termine della visita, in una piccola cappella riservata, don Silvio e padre Fabio hanno concelebrato la messa, previa introduzione da parte di Laudina Zonca per far presente ai partecipanti che, con la funzione, si voleva anche commemorare in particolare padre Mina e tutte le colf che hanno speso parte della loro vita nell'Associazione, come Nella Cassino, Margherita Giaccardi, Rina Cardino e non ultimo il fondatore dell'Api-Colf Padre Erminio Crippa, le dirigenti nazionali, prime fra tutte Clementina Barili, Maria Tabaglio, Clara Ersilia Casali, Gemma Vecchiato, che insieme hanno dato avvio all'azione

dell'Associazione per la promozione dei collaboratori familiari, come persone e come categoria di lavoratori, nella vita sociale, professionale e sindacale.

Dopo la messa, con il contributo di Laudina, è stato riservato uno spazio alla figura di padre Mina, attraverso il racconto della sua biografia e della sua presenza in qualità di Consulente ecclesiastico dell'Api-Colf di Torino, arricchita con la lettura di una delle tante circolari di impronta spirituale e motivazionale che padre Mina scriveva a ciascun dirigente prima di ogni significativo evento associativo, come quella in occasione della celebrazione del "Natale della colf" del 1991 che, come quest'anno, coincideva con la festa dell'Immacolata.

Da uno estratto della circolare si legge che, una volta, padre Crippa gli disse che: *"L'arte di far partecipare alle adunanze è del prepararle bene, con centri di interesse qualificati, con accoglienza calorosa e gentile"*. Padre Mina aggiunge che: *"sulla Sua e nostra esperienza prepariamo e prepariamoci all'incontro, e con auguri natalizi più vivi e sinceri che mai, vi saluto e vi benedico"*.

Padre Mina era anche uno scrittore e poeta, pertanto l'incontro si è concluso con una sua poesia dedicata "Al mare" letta e recitata dalla simpatizzante dell'Associazione Lucy Casu che ha conosciuto padre Mina sin dalla sua nomina a consulente ecclesiastico. Grande è stata la commozione di tutti i presenti.

Al termine, la presidente provinciale ha ringraziato tutti e in particolare padre Fabio per l'accoglienza, con l'auspicio che nei prossimi incontri ci sia la stessa partecipazione. La giornata si è conclusa con un pranzo in un ristorante cinese e il rinnovo degli auguri di buon Natale.

API-COLF - Torino



VITA ASSOCIATIVA

FESTA DI NATALE A ROMA

Domenica 15 dicembre la sede provinciale API-COLF di Roma ha organizzato un incontro per festeggiare il Santo Natale, ospite in una delle sale della Parrocchia di Santa Maria in Via.

Ai saluti iniziali della *presidente provinciale* Silvia Ferretti, è seguita una comunicazione per ricordare ai partecipanti del trasferimento, dal 2 gennaio 2025, presso la nuova sede situata in via Principe Amedeo 23 - nelle immediate vicinanze della stazione Termini. Entrando nel vivo dei festeggiamenti e regalando ai presenti un pezzo della nostra tradizione natalizia, abbiamo giocato a tombola. Riunite famiglie ed amici attorno a un tavolo tra risate e sorprese, si è trascorso un pomeriggio di spensieratezza coinvolgendo anche mons. Pierpaolo Felicolo, nostro consulente ecclesiastico provinciale, che nel frattempo ci aveva raggiunti.



È proprio grazie a lui che ci siamo immersi nel significato più profondo del Natale, ricordandoci che non si celebra solo il 25 dicembre, ma ogni volta ci riuniamo in famiglia, condividendo valori, speranze e prospettive.

È famiglia quando si è gentili o caritatevoli con il prossimo, quando gli sorridi, gli tendi la mano o ti doni a lui, attitudini che non devono appartenerci solo nel periodo natalizio.

Monsignor Felicolo ci sprona a fare comunità, a ripensarci dentro un futuro comune, da costruire, riflettendo sull'amore, sull'unione e la connessione con il prossimo.

L'API-COLF è famiglia quando accoglie nei suoi uffici collaboratori familiari in cerca di ascolto, di aiuto, o di semplici informazioni, è famiglia quando coinvolge gli associati in incontri spirituali o di puro divertimento.

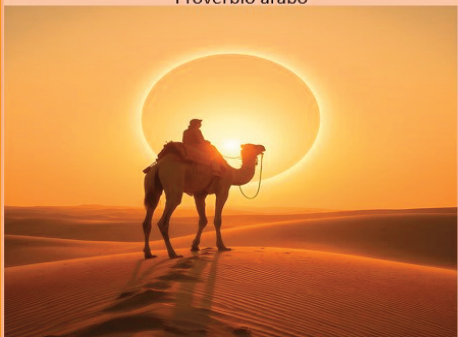
La condivisione di un rinfresco, qualche scatto fotografico e lo scambio di auguri nelle diverse lingue di appartenenza, hanno concluso il nostro incontro, infondendo energia e positività, augurandoci di incontrarci di nuovo e di "fare Natale e famiglia" in altre occasioni future.

**NATALE A FIRENZE**

Nel pomeriggio dello scorso 12 dicembre le dirigenti dell'Api-Colf di Firenze si sono riunite per festeggiare il Natale con gli associati. L'incontro si è svolto presso la Sede Provinciale di Via San Zanobi 93; erano presenti don Francesco Poli e don Michele Pes, rispettivamente consulente ecclesiastico nazionale e provinciale e l'avvocato Maria Pagano.

L'incontro ha permesso di condividere un momento di convivialità, rafforzare il senso di comunità, nutrito dalla narrazione delle esperienze e dei ricordi del passato.

VITA ASSOCIATIVA

Bacheca 		
Proverbi	Riflessioni	Costituzione
Puoi portare un cammello alla fonte, Ma non puoi costringerlo a bere. Proverbio arabo 	Non cercare le apparenze, possono ingannare. Non cercare la salute, anche quella può affievolirsi. Cerca qualcuno che ti faccia sorridere perché ci vuole solo un sorriso per far sembrare brillante una giornata. Trova quello che fa sorridere il tuo cuore. Paulo Coelho 	Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art. 44 
Non sei mai solo nella tua solitudine: puoi sempre trovare chi vuole compiere il cammino con te		

WELFARE

Al via la Prestazione Universale per anziani non autosufficienti

Parte il 2 gennaio la nuova prestazione destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti: requisiti e come fare domanda.

Dal 2 gennaio l'INPS, in base all'articolo 34 del decreto legislativo 29/2024, provvederà ad erogare, in via sperimentale, una nuova prestazione, denominata **Prestazione Universale**, destinata agli **ultraottantenni non autosufficienti** e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito "gravissimo".

Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Il riconoscimento della Prestazione Universale comporterà l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).

La **domanda potrà essere presentata online all'INPS a partire dal 2 gennaio 2025**, tramite la pagina "Decreto Anziani – Prestazione Universale", sia personalmente, con la propria identità digitale, che tramite i patronati.

Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell'INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
- un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
- la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che, qualora sospesa, non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione. La Prestazione Universale sarà erogata con **cadenza mensile** ed è **composta** da:
 - una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
 - una quota integrativa, definita "assegno di assistenza", pari ad euro 850 mensili, **finalizzata a remunerare o il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro**, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza,

forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

L'INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un'eventuale rideterminazione dell'importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare il messaggio 30 dicembre 2024, n. 4490.

www.inps.it

IMPEGNO

COLF - ASSISTENTI DOMICILIARI

MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA COLLABORATORI FAMILIARI

ANNO LXXIX • N. 1 • GENNAIO 2025

Direzione: 00167 Roma
Via Urbano II, 41/A
Tel. 06 6629378
c.c.p. 49030000
www.api-colf.it
Direttore Responsabile: **Rita De Blasis**
Spedito ai soci - Mensile - Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 14023 del 16 Luglio 1971
Stampa: **STI-Roma** - Viale Charles Lenormant 112/114